

## **ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA 2022/2024**

### **DEL DISTRETTO SOCIO – SANITARIO N. 42**

#### **Tra**

Le Amministrazioni comunali di:

Palermo, Comune capofila del Distretto Socio Sanitario 42, Monreale, Piana degli Albanesi, Belmonte Mezzagno, Santa Cristina Gela, Villabate, Altofonte, Lampedusa e Linosa, Ustica

L'Azienda Sanitaria Provinciale (Ex AUSL) N. 6

#### **Per**

l'adozione del Piano di Zona in applicazione dell'art. 19, comma 2, legge 8 novembre 2000 n. 328 - *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*

#### **PREMESSO**

- *Che l'articolo 1 della legge 328/2000, rubricato “Principi generali e finalità”, recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;*
- *Che il Comune è l'ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 267/2000;*
- *Che il disposto dell'art. 27 della legge 142/1990, ora art. 34 TUEL (D.lgs 267/2000), consente che amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici sottoscrivano accordi di programma “... per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione d'intervento coordinato”;*
- *Che l'art. 19 della legge 328/2000, al comma 2, prevede l'adozione del piano di zona mediante accordo di programma;*
- *che in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 221 del 20 Aprile 2022, così come modificata con Deliberazione n. 489 del 6 Settembre 2022, è stato adottato il D.A. n. 92 del 21/09/2022 che approva il documento “Linee guida per la programmazione del piano di zona 2022-2024 - (Fondo nazionale politiche sociali 2021-2023)”*
- *Che con DDG n. 1701 del 28 Settembre 2022 sono state assegnate le somme del F.N.P.S. 2021-2023 ai distretti sociosanitari*

- *Che con deliberazione n. 13 dell'08.11.2023, il Comitato dei Sindaci ha approvato il Piano di Zona 2022/2024, il bilancio di distretto e la Relazione sociale del Distretto Socio Sanitario 42*
- *Che in data 22/11/2023 è stato trasmesso all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro, il Piano di Zona 2022/2024 approvato e la relativa documentazione*
- *Che con nota prot. N.9686 del 13/03/2024, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro, ha richiesto delle integrazioni*
- *Che a seguito della suddetta nota si è proceduto alla modifica parziale del Piano, in conformità a quanto stabilito dalla normativa e, nel pieno rispetto del principio di concertazione*
- *Che con Delibera n.10 del 25/09/2025 il Comitato dei Sindaci prende atto delle succitate integrazioni*
- *Che il Nucleo di Valutazione dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con parere n. 06 del 24.02.2025 ha espresso parere di congruità definitiva al Piano di Zona 2022/2024*

*Le parti, come sopra costituite, concordano quanto segue*

#### **ART.1**

La premessa è parte integrante dell'accordo e vale patto.

#### **ART.2**

### **CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO**

L'Accordo di Programma è finalizzato all'adozione del Piano di Zona del Distretto Socio – Sanitario n. 42, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente al Bilancio di Distretto.

#### **ART.3**

### **IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI**

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari, i quali si impegnano espressamente a svolgere le funzioni di loro competenza, secondo le modalità previste dall'accordo stesso e da quanto specificato nell'allegato Piano di Zona, nonché a cooperare per superare gli eventuali ostacoli di ordine tecnico-amministrativo, procedurale e organizzativo.

#### **ART.4**

### **ASSETTO ISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE/GESTIONE DEL PIANO DI ZONA.**

Il soggetto istituzionale che promuove e cura la programmazione e gestione delle politiche sociali del Distretto socio-sanitario è il Sindaco del Comune capofila d'intesa con il Comitato dei Sindaci.

Il Comitato dei Sindaci del Distretto è composto dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni del Distretto Socio – Sanitario ed è presieduto dal Sindaco del Comune capofila, che assume il compito di coordinare i lavori.

Al Comitato dei Sindaci compete:

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano, attraverso le valutazioni dei risultati delle azioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di Zona;
- l'approvazione di eventuali rimodulazioni delle azioni del piano stesso, sulla base delle esigenze che si dovessero verificare, su proposta del Gruppo piano e fermi restando gli obiettivi come definiti nell'accordo di programma.
- la stipula di protocolli d'intesa o altri accordi con terzi non partecipanti all'accordo di programma.
- la predisposizione di tutti gli altri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano e non rientrano nella competenza dei singoli comuni o di altri soggetti istituzionali.
- il contributo, attraverso proprie indicazioni e proposte, alla individuazione di futuri obiettivi da recepire negli accordi di programma da stipularsi.

#### **ART.5**

##### **UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE**

L'Ufficio Piano è la struttura organizzativa deputata alla redazione e gestione del Piano di Zona e strumento operativo del Distretto socio-sanitario.

Le competenze assegnate all'Ufficio di piano sono quelle già risultanti dagli accordi di programma precedentemente stipulati, nonché dal regolamento di funzionamento dell'organismo, redatto ed approvato con delibera del Comitato dei sindaci, nel corso delle attività di programmazione di cui alle precedenti annualità.

#### **ART.6**

##### **PERSONALE PER IL GRUPPO PIANO**

L'utilizzo del personale dell'Ufficio di Piano distrettuale avviene sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del coordinatore dello stesso.

Per il personale impiegato, restano ferme (nel caso in cui non si sia provveduto, per la gestione del piano di zona, alla realizzazione di forme associative ai sensi del d.lgs n. 267/2000) la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell'Amministrazione di appartenenza, laddove tale personale sia dipendente di una delle amministrazioni locali interessate.

## **ART. 7**

### **MODIFICHE**

Eventuali modifiche dell'accordo sono possibili, purché condivise unanimemente tra i soggetti in esso coinvolti e compiute nelle modalità e termini di cui alla circolare dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e Autonomie Locali n. 4247 del 31/10/06.

## **ART.8**

### **COLLEGIO DI VIGILANZA E SUO FUNZIONAMENTO (c.7 art.34 d.lgs. 267/2000)**

La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo è demandata ad un collegio formato dai Sindaci pro-tempore o loro delegati , e rappresentanti i Comuni del DSS 42 .

Il collegio di vigilanza, una volta appurati ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell'accordo, al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi inclusa la possibilità di proporre le necessarie modifiche al presente accordo.

## **ART.9**

### **EVENTUALE PROCEDIMENTO DI ARBITRATO**

Le vertenze che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti all'accordo di programma e che non si possono definire in via amministrativa, saranno definite da un Collegio di tre arbitri, uno ciascuno in rappresentanza delle Parti e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai primi due. Il Collegio in questione deciderà secondo legge.

## **ART.10**

### **PUBBLICAZIONE**

Il legale rappresentante del Comune Capofila trasmette alla Regione Siciliana - Assessorato della Famiglia e delle Politiche sociali e delle Autonomie locali – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali , Servizio 5° - Legge n.328/2000 e ss.mm. e ii.- Ufficio Piano – Via Trinacria n. 34 – Palermo, il presente Accordo di Programma ed i relativi atti allegati, per la trasmissione del Piano di Zona, ai fini della prescritta verifica; successivamente provvederà alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

## **ART.11**

### **DURATA**

Il presente accordo ha durata annuale; esso si concluderà comunque ad avvenuta ultimazione dei progetti e degli interventi previsti nel Piano di Zona allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

## ART.12

### NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma, di cui all'art. 34 TUEL (d.lgs. 267/2000).

In fede e a piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono in forma digitale come segue

Comune di Palermo (individuato come capofila del D.S.S.42)



Firmato da  
Domenica Calabro'  
Data: 03/10/2025  
10:02:34 CEST

Comune di Monreale

Comune di Villabate

---

Comune di Altofonte

---

Comune di Piana degli Albanesi

---

Comune di Belmonte Mezzagno

---

Comune di Santa Cristina Gela

---

Comune di Ustica

---

Comune di Lampedusa e Linosa

---

ASP Palermo

---